



06334-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

GRAZIA LAPALORCIA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1359/2020
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	CC - 28/10/2020
STEFANO CORBETTA		R.G.N. 22994/2020
EMANUELA GAI		
UBALDA MACRI'		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:


(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 25/06/2020 del TRIB. LIBERTA' di TREVISO

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG ROBERTA MARIA BARBERINI: "Rigetto del ricorso";

il difensore, avv. (omissis), sost. proc., chiede l'accoglimento del ricorso



Angelo Matteo Socci

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Treviso, in sede di riesame, con ordinanza del 25 giugno 2020 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da (omissis) avverso il sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Treviso il 21 maggio 2020, dell'immobile dove veniva esercitata l'attività della (omissis), relativamente ai reati di cui agli art. 20, d. lgs. 139 del 2006, 8 ter e 20, d. lgs. N. 502 del 1992 in relazione all'art. 193 R.d. n. 1265 del 1934, 46 e 55 d. lgs. N. 81 del 2008; reati commessi dal dicembre 2019 al febbraio 2020.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, (omissis) - legale rappresentante dell'Associazione " (omissis) " -, deducendo i motivi di seguito enunciati (motivi integrati da successiva memoria), nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 322, 324 e 325 cod. proc. pen.). Mancano i presupposti per il sequestro preventivo, relativamente al fumus dei reati individuati dall'accusa. L'impianto antincendio era stato realizzato in conformità alla normativa e alle prescrizioni impartite dopo il sopralluogo, inoltre l'agibilità dei locali era stata ottenuta mediante SCIA presentata al Comune il 4 marzo 2020.

Anche per la fattispecie di cui all'art. 193 R.d. 1265/1934 non sussiste il fumus del reato, infatti bisogna considerare l'estraneità dell'Associazione ad un annuncio internet in merito al preteso esercizio di un'attività di assistenza a favore di anziani non autosufficienti, il generale stato di benessere e di soddisfazione degli ospiti della struttura (nemmeno un caso di Covid), la qualificazione degli ospiti della struttura quali soggetti non autosufficienti desunta da valutazioni frettolose di un assistente sociale e la piena compatibilità delle attività assistenziali svolte nella struttura con le finalità istituzionali dell'Associazione.



2. 2. Violazione di legge (art. 193 R.d. 1265/1934 in relazione agli art. 8 ter e 20 del d. lgs. 502 del 1993, e agli art. 4, 6, 8, 10 e 12 della legge Regione Veneto 16 agosto 2002 n 22 e al D.G.R. Veneto n. 250/2014). Il Tribunale del riesame ha ritenuto configurato nei fatti il reato di cui all'art. 193 R. d. 1265/1934 per mancanza dell'autorizzazione di una struttura che di fatto esercitava un'attività sanitaria. Il Tribunale considera promiscuamente le case di cura e le case di riposo, le strutture socio/assistenziali e le strutture sanitarie e solo sulla base di sporadiche prestazioni sanitarie ritiene configurabile il reato. I servizi socio/sanitari devono distinguersi da quelli sanitari (8 ter e 20 del d. lgs. 502 del 1993, e agli art. 4, 6, 8, 10 e 12 della legge Regione Veneto 16 agosto 2002 n 22). Le strutture sociali di cui alla legge n. 238 del 2000 possono anche compiere prestazioni sanitarie. Nel caso in odierno giudizio nei confronti di (omissis) era contestata la violazione dell'art. 109 del T.U.L.P.S., violazione tipica di una casa di riposo anziché di una casa di cura. La casa di riposo, infatti, è assimilata alle strutture alberghiere.

2. 3. Violazione di legge (art. 20 d. lgs 139/2006 in relazione al d.m. 9 agosto 2016). Il Tribunale, diversamente dal G.I.P., ha ritenuto configurabile anche la violazione della normativa antincendio in quanto, tenuto conto della nuova prospettazione dei Vigili del Fuoco, nella relazione del 25 febbraio 2020, l'adempimento alle prescrizioni in precedenza impartite non sarebbe sufficiente per le strutture di tipo sanitario e socio/assistenziali in relazione al d.m. 19 marzo 2015. Tuttavia, il citato d.m. si riferisce solo alle strutture sanitarie e non anche a quelle socio-assistenziali. La struttura sequestrata è, infatti una casa di riposo o un centro sociale per anziani assimilabile alle strutture alberghiere e, conseguentemente, l'adeguamento del sistema antincendio alle prescrizioni impartite era sufficiente per escludere la sussistenza del fumus del reato in oggetto.

2. 4. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen.); insussistenza di periculum in mora. Secondo il Tribunale lo svolgimento di un'attività sanitaria nella struttura richiederebbe

l'applicazione della normativa antincendio di maggior rigore (d.m. 19 marzo 2015). La misura cautelare del sequestro preventivo della struttura per il ritenuto esercizio abusivo di un'attività sanitaria, tuttavia, ha fatto venire meno l'esigenza di ogni adeguamento dell'impianto antincendio alle norme delle strutture sanitarie.

2. 5. Violazione di legge (art. 20 d. lgs. 139 del 2006 in relazione agli art. 20 e 21 del d. lgs. 758/1994). Il Tribunale non considera la natura formale della violazione, dell'art. 20, d. lgs. 139 del 2006, e pretende di valutare il merito della questione in relazione all'attività sanitaria ritenuta di fatto abusivamente esercitata. Se l'intimato si uniformasse alle prescrizioni intimate dai Vigili del fuoco ai sensi degli art. 20 e 21 del d. lgs. 758/1994, ci sarebbe l'estinzione dei reati senza possibilità di valutazioni di merito, da parte del giudice penale.

2. 6. Violazione di legge (art. 321 cod. proc. pen. in relazione agli art. 16, 41 e 42 della Costituzione); violazione del principio di proporzionalità e di pertinenzialità.

L'Associazione (omissis) si è costituita per gestire una casa per vacanze sociali, nell'immobile sequestrato, nella sua libertà di impresa ex art. 41 della Costituzione. La struttura costituisce un centro di eccellenza per accogliere, in un luogo ameno ed in una comunità cordiale, persone anziane che non desiderano vivere da sole. Tutti hanno liberamente scelto di vivere nella struttura, ex art. 16 della Costituzione. La linea di demarcazione tra una casa per vacanze sociali (o un centro di servizi per persone anziane) e una struttura socio-sanitaria non è affatto netta. Gli elementi valutati e valorizzati dal Tribunale per mantenere il sequestro si esauriscono nella presenza di personale infermieristico e nella somministrazione di farmaci agli ospiti (peraltro sottoposti a specifiche terapie mediche tipiche delle persone anziane). Per la normativa di riferimento le case per vacanze sociali devono possedere un serie di requisiti tra i quali l'assistenza di personale infermieristico e un ambulatorio dotato di un lettino e una cassetta di primo soccorso. Conseguentemente la

presenza di infermieri e la stessa somministrazione di farmaci non implica affatto l'esercizio abusivo di un'attività medico – sanitaria.

Il sequestro, quindi, appare sproporzionato ed eccessivo; il Tribunale avrebbe dovuto valutare l'opportunità di una misura meno afflittiva (una più flessibile misura di sequestro) con l'affidamento della custodia (non al Sindaco, come fatto) a chi avrebbe potuto continuare nell'attività di assistenza agli anziani ricoverati nella struttura. Gli ospiti hanno relazioni umane e sociali nella struttura collaudate da tempo. Il G.I.P. ha, inoltre, rigettato l'istanza di sostituzione del custode presentata dal ricorrente e risulta pertanto una impossibilità oggettiva di continuare adeguatamente alla gestione degli ospiti.

Ha chiesto pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

2. 7. Con successiva memoria il ricorrente ha illustrato con precisi richiami alla giurisprudenza e alle normative di settore i motivi del ricorso, ribadendo la richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.


CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso deve rigettarsi, perché proposto sostanzialmente per vizi della motivazione, con motivi generici e infondati; peraltro articolato in fatto.

4. Sia per il sequestro preventivo e sia per il sequestro probatorio è possibile il ricorso in cassazione unicamente per motivi di violazione di legge, e non per vizio di motivazione.

Nella specie i motivi di ricorso risultano proposti, sostanzialmente, per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, art. 606, comma 1, lettera E, del cod. proc. pen. (nella valutazione sostanziale del ricorso).

Il ricorso in cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione



di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 - dep. 11/11/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 - dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Tuttavia, nella specie non ricorre una violazione di legge (e nemmeno l'apparenza della motivazione) e, conseguentemente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Infatti, il provvedimento impugnato contiene adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, con corretta applicazione dei principi in materia espressi da questa Corte di Cassazione, e rileva come il sequestro è stato disposto relativamente ai reati in accertamento in quanto nella struttura, al momento del sopralluogo del 20 dicembre 2019 dei NAS di Treviso, sono stati trovati 35 ospiti molti dei quali non autosufficienti con evidente gestione di una casa di riposo (per persone non autosufficienti) senza le prescritte autorizzazioni e senza il rilascio del certificato di prevenzione incendi. L'oggetto sociale dell'Associazione (omissis) è quello dell'ospitalità e assistenza ordinaria a persone anziane (autosufficienti) e a persone che non vogliono vivere da sole. Invece, al momento dell'ispezione, 33 ospiti su 35 erano non autosufficienti; peraltro, già prima dell'ingresso nella struttura. I NAS evidenziavano inoltre vari indizi per la ricorrenza della gestione di una attività di natura sanitaria e socio assistenziale: gli ospiti avevano un'età dai 68 ai 99 anni; non in grado di deambulare se non con l'assistenza; presenza nella struttura di dossier sanitari e di medicine diverse per ciascun ospite; presenza di letti ospedalieri, ^{di} sanitari ed infermieri; produzione di rifiuti speciali medicali smaltiti da un'apposita struttura; presenza di fisioterapisti. Inoltre, un annuncio su internet pubblicizzava la fornitura nella struttura di cure sanitarie ad anziani non

autosufficienti. Per il sistema antincendio il Tribunale del riesame evidenziava come per la natura dell'attività svolta in concreto l'adempimento alle prescrizioni inizialmente impartite dai Vigili del fuoco (per un'attività di tipo alberghiero) non erano sufficienti per la regolarizzazione dell'impianto antincendio per le prestazioni sanitarie di fatto erogate. Conseguentemente l'eventuale adempimento delle precedenti prescrizioni risulterebbe irrilevante per la configurabilità del reato (proprio perché impartite per una struttura alberghiera diversa da quella in fatto riscontrata dalla P.G.).

5. Il ricorso contesta in fatto la motivazione dell'ordinanza impugnata ritenendo delle violazioni di legge che non risultano, in quanto relativamente al *fumus* dei reati il Tribunale evidenziava plurimi elementi in fatto dai quali evincere la sussistenza del fumus, con valutazioni insindacabili, in questa sede di legittimità. Il ricorso in cassazione reitera le motivazioni del riesame affrontando il merito delle contestazioni ed esprimendo dei dubbi soggettivi che non possono essere valutati in questa sede cautelare.

Inoltre, questa Corte di Cassazione ha già ritenuto che "Integra il reato previsto dall'art. 193 r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, la gestione non autorizzata di una casa di riposo per anziani nella quale viene svolta attività tipicamente sanitaria (nella specie consistenti nella somministrazione di farmaci e nell'assistenza medica ed infermieristica continuativa a pazienti non autosufficienti), irrilevante essendo che le terapie siano praticate dai medici di famiglia dei pazienti ricoverati" (Sez. 6, n. 37422 del 27/06/2013 - dep. 12/09/2013, P.M. in proc. Cangelosi, Rv. 25633301).

6. Anche relativamente al *periculum in mora* il Tribunale, con idonea motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, evidenziava come la disponibilità dell'immobile in capo all'indagato poteva aggravare o protrarre le conseguenze dei reati e mettere in pericolo la stessa incolumità degli ospiti anche in relazione al riscontrato elemento di un letto senza ruote più largo



della porta di ingresso alla stanza, dove era sistemato un anziano allettato, non autosufficiente.

7. La misura del sequestro, inoltre, risulta anche proporzionata al *periculum* riscontrato, poiché la continuazione dell'esercizio della "casa di cura" in oggetto potrebbe mettere in serio pericolo la stessa incolumità degli ospiti. La questione del custode (il Sindaco) non è rilevante, in questa sede, in quanto contestata solo incidentalmente e non sottoposta a giudizio di questa Corte, per assenza di impugnazione del relativo provvedimento di rigetto della sostituzione del custode.

Infatti, "I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - sono applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva. Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un intero "dominio" internet, in ragione della motivata impossibilità tecnica di oscurare il singolo file lesivo del diritto d'autore" (Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014 - dep. 26/05/2014, Konovalov, Rv. 26150901).

Nel nostro caso il ricorrente, ad eccezione della questione del custode, non indica neanche quale avrebbe dovuto essere la misura meno invasiva per garantire il *periculum in mora* riscontrato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28/10/2020

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Angelo Matteo SOCCI

Grazia LAPALORCIA



IL CANCELLIERE ESPERTO

